



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri

Oggetto: Mozione sui DPI appropriati per emergenza Covid-19.

PREMESSO CHE

- Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all'esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi inderogabili successivi alla valutazione del rischio, come la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l'informazione, la formazione e addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria. In particolare l'articolo 272 prescrive che: "Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
 - ➤ 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
 - 2. In particolare, il datore di lavoro: ...
 - b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
 - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
 - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; ...
 - h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti ."
- La circolare 5443 del 22/02/2020 del ministero della Salute, indica che: "Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti"
- La circolare 6360 del 27/02/2020 del ministero della salute attribuisce la caratteristica di "contatto stretto" di un paziente affetto da COVID-19, tra altri casi, anche a quello di: "un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei:"





Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

OSSERVATO CHE

- Si succedono indicazioni diverse e spesso contrastanti che possono essere utilizzate impropriamente alle aziende sanitarie.

Estratto da
Circolare Ministero Salute
5652 del 24/02/2020

Gestione dei casi nelle strutture sanitarie

Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto.

I casi confermati di COVID-19 devono essere ospedalizzati, ove possibile in stanze d'isolamento singole con pressione negativa, con bagno dedicato e, possibilmente, anticamera. Qualora ciò non sia possibile, il caso confermato deve comunque essere ospedalizzato in una stanza singola con bagno dedicato e trasferito appena possibile in una struttura con idonei livelli di sicurezza. Si raccomanda che tutte le procedure che possono generare aerosol siano effettuate in una stanza d'isolamento con pressione negativa.

Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti.

Tabella 1. Numero minimo di set di DPI (Fonte: ECDC)

	Caso sospetto	Caso confermato lieve	Caso confermato grave
Operatori sanitari	Numero di set per caso	Numero di set per giorno per paziente	
Informieri	1-2	6	6-12
Medici	I	2-3	3-6
Addetti pulizie	1	3	3
Assistenti e altri servizi	0-2	3	3
TOTALE	3-6	14-15	15-24

Estratto da:
Circolare Ministero Salute
9220 del 17/03/2020

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie GDL ISS del 14/03/2020

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
	Aree	di degenza	
		Assistenza diretta a pazienti COVID 19	Mascherina chirurgica Camice monouso /grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento specifici)	Procedure che generano aerosol	FFP2 o FFP3 Camice /grembiule monouso idrorepellente Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
Stanza di pazienti COVID-192		Esecuzione tampone oro e rinofaringeo	FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile Camice monouso Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera) Guanti





Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Estratto da:

Circolare Ministero Salute 10736 del 29/03/2020

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie GDL ISS del 28/03/2020

Contes	to di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione	5.
	2.7	Ar	ree di degenza		
		Operatori sanitari	Assistenza diretta a pazienti COVID 19	Mascherina chirurgica o FFP2 in specifici contesti assistenziali ⁶ Camice monouso /grembiule monouso Guant Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera	
Stanza di	(Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento specifici)	Procedure o selting a nschio di generazione	FFP3 o FFP2 Camice /grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera		
pazient COVID-	Esecuzione tampone oro e rinofaringeo (stessi DPI anche per tamponi effettuati in comunità) Destinatari Esecuzione tampone oro e rinofaringeo (stessi DPI anche per tamponi effettuati in comunità) FFP 2 o mascherina chirurgica se non disponibile Camice /grembiule monouso Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera) Guanti				
Contesto (di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione	
		Ambulanza	a mezzi di trasporto		
		Oneratori sanitari	Trasporto con permanenza c il sospetto caso COVID-19 al struttura sanitaria di riferimen	la rianimatore,	
Ambular nezzi di tra			Solo guida del mezzo con	Occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/visiera	_
		9	sospetto o confermato caso di COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente senza circuiti di ricircolo dell'aria tra i due compartimenti del mezzo	Mantenere la distanza di almeno 1 metro Non sono necessari DPI	
		S	Assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato per COVID-19	Mascherina chirurgica Camice / grembiule monouso Guanti Occhiali di prolezione/ occhiale a mascherina/visiera	Questo caso rientra prevedibilmente nella definizione d
		p C s	viessun contatto diretto con vaziente sospetto per COVID-19 ma senza reparazione del posto di vuida da quello del paziente	Mascherina chirurgica	"contatto stretto"
		Axiendu Sanitari Vio Martiri I. Cosb - 1 (tel. 0872/	REGIONE AMBUEZO REGIONE AMBUEZO REGIONE - VESTO - CRICCI RECONSTRUCTOR - VESTO - CRICCI RECONSTRUCTOR - VESTO - CRICCI RECONSTRUCTOR - VESTO	**************************************	<i>A</i>
			Sig	jn. Autisti Servizio 118 e Trasporti	
Ogine	elto ; modalità	di trasporto pazienti Covid 19	pc .	Personale sanitano 118 e Croci	
Si dis Croci dispo Azien	ipone che in Conve sizioni in ida asl2ai	e negli interventi di la enzione con questa allegato nominato i bruzzo. Per ciò che	Azienda gli operato Allegato N°6 revision concerne gli Autisti	nato della nostra	

Personale Sanitario (Medico,Infermiere) che indossa i DPI e che è stato a contatto con il Paziente di salire sul vano Guida accanto all'Autista. Il Mancato rispetto di tale disposizione comporterà dei severi provvedimenti

disciplinari.





Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- II D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, all' Art. 16 stabilisce che "Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio", il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9: "In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità". Si osserva al riguardo che la norma è provvisoria e di carattere emergenziale, dato che i DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento UE n. 2016/425, che nella gerarchia delle fonti del diritto è prevalente, e soprattutto il suo intento è di consentire l'uso massivo di misure protettive sia pure di ridotta efficacia, in contesti dove "poco è meglio di niente" e dove il rischio si suppone limitato, ma potenzialmente presente.
- La nota operativa INAIL relativa alla attuazione del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, Art. 15, (Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-emergenza-covid-19.pdf) indica che i requisiti applicabili ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con espressa indicazione della attuale emergenza Covid-19, siano quelli rispondenti alle normative UNI EN 149:2009 e UNI EN 140:2000. La norma UNI EN 149 riguarda specificatamente le maschere di tipo FFP2 e FFP3, pressoché universalmente indicate come DPI per questi rischi. Da questo si osserva che anche se, per il periodo emergenziale le mascherine chirurgiche "sono considerati DPI" la loro efficacia è assolutamente diversa da quella dei respiratori di cui alle norme previste da INAIL. Vedasi, ad esempio: https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr619.pdf (2008)

CONSIDERATO CHE

- Tutti gli operatori sanitari sul territorio nazionale, già provati da una carenza di organico ormai annosa, stanno sostenendo in questo periodo di emergenza dei carichi di lavoro estremamente gravosi, in condizioni di rischio sempre maggiori, per la diffusione sempre più pervasiva del virus, e la carenza (in alcuni casi totale mancanza) di dispositivi di protezione individuale. E stanno pagando un tributo sempre più pesante in termini di contagi, oltre 12000 alla data odierna, e di vite umane.
- Una nota di ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) di Febbraio 2020, indica espressamente che "il set minimo di dispositivi di protezione individuale per la gestione di casi sospetti o confermati di Covid-19 prevede: respiratori FFP2 o FFP3, occhiali, un camice a maniche lunghe e guanti" e che "ECDC suggerisce l'uso di respiratori di classe 2 o 3 (FFP2 or FFP3) quando viene valutato un caso sospetto o gestito un caso confermato [di Covid-19]. Un respiratore FFP3 dovrebbe essere usato quando vengono eseguite procedure che producano aerosol. Mascherine chirurgiche proteggono principalmente dalla emissione di droplets e il loro uso è raccomandato in caso di mancanza di respiratori e in base a valutazioni caso per caso".

(Fonte: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-personal-protective-equipment-needs-healthcare-settings.pdf)





Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- La posizione del CDC è leggermente più tollerante, individuando due casistiche, una con paziente che indossa una mascherina chirurgica ed una in cui non la indossa, anche per pochi istanti

Suggested facemask or respirator use, based upon distance from a patient with suspected or known COVID-19 and use of source control*

HCP planned proximity to the case patient during encounter	Facemask or respirator determination		
patient during encouncer	Patient masked for entire encounter (i.e., with source control)	Unmasked patient or mask needs to be removed for any period of time during the patient encounter	
HCP will remain at greater than 6 feet from symptomatic patient	If HCP must enter the patient care area: no facemask or respirator. However, HCP should consider not entering the patient care area.	If HCP must enter the patient care area: no facemask or respirator. However, HCP should consider not entering the patient care area.	
ICP will be within 6 feet of ymptomatic patient, including roviding direct patient care	Facemask	Any NIOSH-approved N95 respirator/ elastomeric /PAPR, based on availability or facemask if respirator unavailable	
HCP will be present in the room during aerosol generating procedures performed on symptomatic persons	Any NIOSH-approved N95 respirator/ elastomeric /PAPR, based on availability	Any NIOSH-approved N95 respirator/ elastomeric /PAPR, based on availability	

(Fonte: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html)

CDC ammetterebbe l'uso di mascherine chirurgiche nel caso in cui il paziente indossi la stessa protezione e considera una distanza di sicurezza di circa 2 metri, per quanto "il personale dovrebbe considerare di non entrare nell'area di trattamento del paziente", e "le organizzazioni possono richiedere l'adozione di maggiori livelli di protezione".

Andrebbe anche tenuto conto che la distanza di sicurezza da considerarsi appropriata in questo periodo è messa in discussione da uno studio giapponese sui cosiddetti "micro-droplets"

(Fonti: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/9999604/e

 $\underline{\text{https://www.ibtimes.sg/shocking-visuals-show-how-micro-droplets-invisible-naked-eyes-spread-when-you-sneeze-cough-video-42097})$

Occorre evidenziare e riflettere sul significato di "indicazioni", "ad interim", e "utilizzo razionale", che non possono essere maldestramente usati per sovvertire la logica di una normativa che pone al centro la tutela della salute del lavoratore, e all'interno di una struttura sanitaria, delle numerose persone, spesso già portatori di una o più patologie, con cui viene in contatto. Si può accettare consapevolmente di correre dei rischi non disponendo di protezioni adeguate, ma non di essere falsamente rassicurati dall'utilizzo ingannevole di un documento inappropriato in questo contesto, e senza la dovuta sorveglianza sanitaria. Se questo può essere comprensibile in un contesto emergenziale, che nel rispetto di quanto disposto si può immaginare risolto in un tempo sufficientemente lungo, non lo è per la attribuzione strutturale di minori protezioni a differenti categorie di lavoratori seppure esposti agli stessi rischi.





Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- Il virus responsabile del Covid-19 è stato da tempo riconosciuto come estremamente contagioso, per cui prescrivere in una disposizione aziendale che degli operatori sanitari, nel corso di attività di assistenza diretta a pazienti Covid-19, debbano utilizzare dei dispositivi medici considerati temporaneamente per decreto dispositivi di protezione individuale, non solo per motivi contingenti di indisponibilità di protezioni adeguate, ma a prescindere dalla stessa, sottintende un ragionamento quantomeno superficiale, laddove non introduca responsabilità ben più gravi.
- Se l'intento è di mitigare l'impatto della carenza di DPI appropriati, anche se non è ben chiaro dove siano i DPI distribuiti alle regioni dalla protezione civile visto che in diversi ospedali della nostra regione tuttora sono totalmente assenti al netto di donazioni effettuate direttamente da privati, sarebbe doveroso prescrivere comunque i dispositivi appropriati, indicando procedure alternative per la mitigazione (come fanno CDC ed ECDC) e indicando l'uso delle mascherine chirurgiche come DPI di ultima istanza, ma individuando al tempo stesso precise responsabilità. CDC propone come misura per mitigare la scarsità di dispositivi N95 (i nostri FFP2) apposite procedure di riuso e sanificazione (Fonti: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html e https://www.safety.duke.edu/sites/default/files/N-95_VHP-Decon-Re-Use.pdf
 CNN: https://edition.cnn.com/2020/03/27/health/n95-respirator-rewear-coronavirus-duke-trnd/index.html)
- Il D.Lgs. 81/2008 prevede che i DPI debbano "essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore" e che debbano "essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro" (Articolo 74). Il datore di lavoro "effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, e individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi analizzati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPP" (Articolo 76). In questo senso, è una precisa responsabilità del datore di lavoro valutare le condizioni di rischio e i relativi requisiti necessari per i DPI, per cui anche se per il combinato disposto delle norme citate in precedenza, le mascherine chirurgiche per il periodo dell'emergenza "sono considerati DPI", il loro utilizzo non può prescindere dalla accurata valutazione della loro efficacia nel contesto operativo previsto. Gli oltre 12000 contagi tra i sanitari in Italia, e i problemi riscontrati in questi giorni in diversi presidi minori della Regione Abruzzo, dovrebbero indurre le ASL ad una valutazione prudente.
- Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che "elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore" (es. sentenze n. 6002/2012, n. 14102/2012) e che "l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma della Costituzione" (es. sentenza 6337/2012)





Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Tanto premesso, osservato e considerato,

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta Regionale ad assumere tette le iniziative necessarie per

- 1. Stabilire una linea guida per la corretta valutazione dei rischi nei diversi contesti operativi per gli operatori sanitari, che individui i livelli di protezione necessari per le diverse mansioni.
- 2. Sottoscrivere un protocollo unico, condiviso e riconosciuto da tutte le ASL regionali, sull'utilizzo corretto di tutti i dispositivi di protezione individuale su scala nazionale a tutela di tutti gli operatori sanitari. A tutt'oggi le percentuali elevate di contagi e diffusione tra quest'ultimi dimostrano ampiamente come i diversi modelli adottati nelle strutture statali, convenzionate e private non sono stati efficaci ed efficienti. Nello specifico le continue osservazioni fatte dall'istituto superiore della sanità riguardo le mascherine hanno portato le aziende alla diffusione errata di procedure interpretate in funzione della loro disponibilità di presidi, tutto ciò a discapito degli attori principali coinvolti nella lotta contro il Covid-19.

L'Aquila 07/04/2020

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO

Francesco Taglieri